



diritto **religioni**

Semestrale

Anno XVII - n. 2-2022

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34

Presentazione

La presente sezione di “Legislazione e giurisprudenza costituzionale e comunitaria” comprende nove pronunce: sei sentenze della Corte EDU e tre della Corte costituzionale italiana.

Nel caso *Abdullah Yalçın v. Turkey* si è trattato di decidere se il rifiuto opposto al ricorrente dalle autorità nazionali di assegnare una stanza per la preghiera congregazionale del venerdì (*Jumuah*) (*cuma namazı*) nei locali del carcere di massima sicurezza di tipo D di Diyarbakır abbia costituito una violazione dell’articolo 9 della Convenzione. Nel 2010 il ricorrente aveva chiesto all’amministrazione penitenziaria il permesso di offrire la preghiera collettiva del venerdì in una stanza nei locali della prigione. La richiesta era stata respinta dal direttore del carcere adducendo vari argomenti: che si trattava di un istituto di massima sicurezza, che vi sarebbe stato il rischio di raduni, che una tale congregazione avrebbe comportato rischi per la sicurezza e che non vi era spazio adeguato per tali riunioni. Il ricorrente aveva presentato ricorso, che la Corte d’assise di Diyarbakır aveva respinto, ritenendo che la decisione fosse conforme alla legge. Davanti alla Corte EDU, il ricorrente aveva rilevato che i detenuti potevano riunirsi una volta alla settimana per un’attività sportiva in un luogo individuato dall’amministrazione penitenziaria, sostenendo che le autorità penitenziarie avrebbero potuto assegnare una stanza, senza alcun onere, di quaranta-cinquanta metri quadrati dove quaranta-cinquanta persone avrebbero potuto riunirsi per offrire la preghiera congregazionale del venerdì, che era una richiesta di trattamento umano. Secondo il ricorrente, compiere atti di culto imposti dalla propria religione era un atto che dava pace interiore ai seguaci di quella religione. L’assegnazione di una stanza per la preghiera congregazionale del venerdì che si tiene una volta alla settimana si configurava quindi come una necessità, e il rifiuto delle autorità di farlo gli aveva causato una grande sofferenza mentale. Il ricorrente contestava anche il punto di vista del governo, secondo cui le preghiere del venerdì non sarebbero state (avvicinare di uno spazio) obbligatorie per coloro che erano stati privati della libertà, affermazione che poneva il ricorrente nella posizione di “schiavo” poiché tale punto di vista sarebbe stato applicabile solo nelle condizioni di guerra prevalenti mille anni fa e non era compatibile con i principi di uno Stato sociale di diritto. Su queste basi, il ricorrente ha invitato la Corte a rilevare una violazione dell’articolo 9 della Convenzione. Da parte sua, la Corte EDU ha osservato che le autorità nazionali non avevano valutato sufficientemente se la riunione di un certo numero di detenuti per la preghiera del venerdì potesse, nelle singole circostanze del caso, generare un rischio per la sicurezza; quanto all’affermazione secondo cui non sarebbero stati disponi-

bili locali adeguati per la preghiera, la Corte ha attribuito un peso decisivo al fatto che le autorità nazionali non sembrava avessero esplorato altre modalità, così come non convincente è apparso l'argomento del Governo secondo cui la realizzazione della richiesta del ricorrente avrebbe potuto essere possibile solo aprendo le porte di tutte le celle. Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 9 CEDU.

Il caso *Bryansk-Tula Diocese of the Russian Orthodox Free Church v. Russia* ha riguardato lo scioglimento di una diocesi della Chiesa libera ortodossa russa, un'organizzazione religiosa registrata ai sensi della legge russa nella regione di Bryansk, per mancato rispetto di alcuni nuovi requisiti del diritto interno. Dopo varie vicende, nel 2010 il Ministero della Giustizia aveva emesso un avviso con il quale rilevava una serie di irregolarità in capo all'organizzazione della diocesi e in specie la mancata conformità del proprio statuto alla legge sulle religioni e la mancata precisazione delle finalità e delle principali forme di funzionamento dell'organizzazione religiosa. Secondo i giudici di Strasburgo, però, i tribunali nazionali non avrebbero svolto un'analisi dell'impatto dello scioglimento della chiesa ricorrente sui diritti fondamentali dei suoi parrocchiani, risolvendosi (lo stesso scioglimento) in un'ingerenza nei diritti della chiesa e risultando non necessario in una società democratica. Da ciò la Corte EDU ha fatto conseguire la violazione dell'art. 9 CEDU, interpretato alla luce dell'articolo 11 della stessa Convenzione.

Nel caso *Rabczewska v. Poland*, la ricorrente, una nota cantante pop, aveva rilasciato un'intervista per un sito web di notizie, successivamente ristampata in un tabloid, in cui rendeva dichiarazioni relative alla Bibbia e ai suoi autori. In particolare, aveva affermato di essere più convinta dalle scoperte scientifiche, e non da quelli che ha descritto come «gli scritti di qualcuno consumato dal bere vino e fumare erba». Due persone hanno denunciato la cantante ritenendo che le sue dichiarazioni configurassero gli estremi di un reato (offesa ai sentimenti religiosi di altre persone insultando pubblicamente un oggetto di culto religioso). Il ricorrente è stato condannato e multato. Ha fatto appello senza successo. Secondo la Corte EDU la questione sottopostale comportava una ponderazione degli interessi contrastanti, tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità lasciato alle autorità interne nel caso di specie. Con specifico riferimento alle dichiarazioni della ricorrente, ella non aveva sostenuto che fossero state parte di un dibattito su una questione di interesse pubblico, né aveva affermato di essere un'esperta in materia, una giornalista o una storica. Stava rispondendo alla domanda di una giornalista sulla sua vita privata, rivolgendosi al suo pubblico con un linguaggio coerente con il suo stile comunicativo, volutamente frivolo e colorito, con l'intento di suscitare interesse. In questo contesto, secondo i giudici di Strasburgo, i tribunali interni non erano riusciti a valutare adeguatamente

– sulla base di un’analisi dettagliata della formulazione – se le dichiarazioni del ricorrente avessero costituito dichiarazioni di fatto o giudizi di valore. Non erano riusciti a identificare e soppesare attentamente gli interessi concorrenti in gioco. Essi, inoltre non avevano discusso i limiti consentiti della critica delle dottrine religiose ai sensi della Convenzione rispetto al loro disprezzo. In particolare, i tribunali interni non avevano valutato se le dichiarazioni del ricorrente fossero state in grado di suscitare giustificata indignazione o se fossero state di natura tale da incitare all’odio o altrimenti turbare la pace religiosa e la tolleranza in Polonia. Non era stato dimostrato, in particolare, che l’ingerenza nel caso di specie fosse stata necessaria, in conformità con gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’articolo 9, per assicurare la coesistenza pacifica di gruppi religiosi e non religiosi e di individui sotto la loro giurisdizione assicurando un clima di reciproca tolleranza. La ricorrente, infine, era stata condannata in un procedimento penale originato da un atto d’accusa depositato da un pubblico ministero su querela di due privati. Il procedimento penale era quindi proseguito anche dopo che il ricorrente aveva raggiunto un accordo amichevole con uno dei denunciati. Era stata condannata a una multa pari a 1.160 euro, cinquanta volte il minimo. Non si poteva quindi concludere che la sanzione inflitta alla ricorrente fosse stata insignificante. Su queste basi, nonostante l’ampio margine di discrezionalità, secondo i giudici di Strasburgo le autorità nazionali non avevano addotto motivi sufficienti in grado di giustificare l’interferenza con la libertà di parola della ricorrente; di conseguenza, c’è stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

Nel caso *Constantin-Lucian Spînu c. Roumanie*, la domanda si riferiva al rifiuto delle autorità nazionali di consentire al ricorrente, mentre era detenuto nel carcere di Jilava, di assistere alle funzioni religiose fuori dalla sua cella a causa delle misure messe in atto durante la pandemia di Covid-19.

Con riferimento alle finalità legittime invocate dal Governo, la Corte ha osservato che il provvedimento in questione era stato adottato per proteggere la salute e la sicurezza dei detenuti e di chiunque potesse venire in contatto con essi, e per tutelare la salute pubblica in generale. Ha sottolineato, altresì, che la protezione della salute pubblica costituisce uno degli obiettivi individuati dall’art. 9 della Convenzione come idoneo a giustificare limitazioni della libertà di manifestare la propria religione. Quanto alla questione se l’ingerenza fosse stata necessaria in una società democratica, la Corte ha rilevato che la limitazione del diritto alla libertà di religione del ricorrente aveva riguardato solo un profilo dell’esercizio di quel diritto, in quanto aveva inciso soltanto sulla sua partecipazione ad atti di culto nella sua chiesa fuori dalla prigione; al ricorrente non era stato impedita la pratica della religione in nessun altro modo mentre era in prigione, né altre sue richieste erano state negate. La Corte

ha anche osservato che le attività della chiesa erano state influenzate dalla crisi sanitaria nel periodo considerato, essendo stata sottoposta la partecipazione alle funzioni religiose a determinati requisiti, o avendo previsto perfino la sospensione di tale partecipazione a titolo definitivo, per tutti i membri della comunità religiosa del ricorrente.

La Corte ha ritenuto che la situazione sanitaria mutevole e la sua imprevedibilità avevano posto una serie di problemi alle autorità carcerarie nell'organizzare o supervisionare le attività religiose dei detenuti. Ha quindi espresso il parere che si debba concedere loro un ampio margine di apprezzamento, soprattutto perché, nel caso in esame, il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a lasciare il carcere e a entrare in contatto con persone al di fuori di esso. Su tali assunti, la Corte ha ammesso che la misura contestata perseguiva gli scopi legittimi invocati dal Governo.

Il caso *Ilyin and others v. Ukraine* ha riguardato il rifiuto di registrare una comunità religiosa della Chiesa dell'Unificazione ("la UC"). Secondo i ricorrenti, le presunte violazioni della legge non erano state accertate tramite le procedure appropriate, vale a dire le decisioni delle autorità di contrasto o dei tribunali. Le accuse del governo si basavano, piuttosto, su voci e opinioni di altre organizzazioni religiose più tradizionali, alle quali il governo aveva dato maggior peso. Le autorità si erano impegnate in un esame della legittimità delle convinzioni religiose dei ricorrenti, il che era contrario al dovere dello Stato di astenersi da tale esame. A tali osservazioni il Governo ucraino ha replicato affermando che non vi era stata alcuna interferenza con i diritti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 9 o 11. Era evidente dai fatti del caso che l'UC aveva un gran numero di membri che potevano riunirsi liberamente e svolgere le loro funzioni religiose, attività e riti. I ricorrenti non avevano menzionato alcun esempio specifico che suggerisse che fossero stati in qualche modo ostacolati nell'esercizio di tali attività e riti. La comunità UC ha potuto creare soggetti giuridici sotto forma di fondazioni e associazioni, e come tale poteva – e in pratica lo faceva – possedere gli edifici necessari per le sue attività religiose, avere leader religiosi che insegnassero anche i principi del proprio credo religioso, praticare la religione senza ostacoli. Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi positivi dello Stato, l'art. 9 non può essere interpretato nel senso che imponga l'obbligo di registrare una comunità religiosa senza alcun esame delle sue attività o della sua conformità con la legislazione nazionale. Le decisioni delle autorità e dei tribunali erano state finalizzate alla protezione dei diritti e delle libertà dei seguaci dell'UC. Le ragioni erano state più volte addotte dall'Amministrazione e dai giudici nazionali. Nelle sue conclusioni, la Corte EDU ha evidenziato come secondo il diritto interno qualsiasi violazione della legge nella proposta di costituzione

di un'organizzazione religiosa, compreso il suo nome, potrebbe essere motivo di rifiuto della registrazione. Pertanto, le preoccupazioni circa il nome iniziale della comunità erano apparentemente sufficienti per rifiutare la registrazione e le autorità erano nella posizione di rifiutare la registrazione anche in assenza di altre preoccupazioni sulle pratiche della comunità. Su queste basi, la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'articolo 9, letto alla luce dell'articolo 11 della Convenzione

Il caso *Tonchev et autres c. Bulgarie* ha riguardato la diffusione alle scuole, da parte del Comune, di informazioni ostili sul culto evangelico di cui facevano parte le associazioni e i parroci ricorrenti, che lamentavano la violazione dell'art. 9 CEDU. I ricorrenti hanno sostenuto che la distribuzione da parte del municipio di Burgas di una lettera, che secondo loro conteneva accuse diffamatorie e peggiorative sulla loro religione, costituiva una violazione del loro diritto alla libertà di religione. Hanno spiegato che tale lettera, lungi dall'essere priva di effetti giuridici, formulava, al contrario, specifiche istruzioni all'attenzione dei responsabili degli istituti scolastici e chiedeva di rendere conto del modo in cui tali istruzioni erano state eseguite. Essi hanno altresì osservato che le prove prodotte nei procedimenti nazionali hanno mostrato come la distribuzione della lettera avesse prodotto conseguenze sull'esercizio della libertà religiosa da parte dei membri delle loro Chiese. D'altra parte, il Governo ha osservato che i ricorrenti non potevano affermare di essere vittime di alcuna interferenza nell'esercizio del loro diritto alla libertà di religione. Si è ritenuto, in particolare, che la lettera inviata il 9 aprile 2008 non abbia avuto effetti giuridici; che essa, provenendo da un municipio, rifletteva solo le opinioni dei suoi autori, le autorità centrali – Parlamento e Ministro dell'Interno – avendo insistito nel precisare che tali opinioni non riflettevano le proprie; che non si intendeva suscitare il minimo sentimento di rifiuto nei confronti dei movimenti religiosi presi di mira ma, richiamando alla vigilanza una parte ben precisa della popolazione – gli alunni e i dirigenti scolastici -, prevenire possibili abusi e rassicurare i genitori; che non prendeva di mira persone identificabili; che non aveva né prescritto né raccomandato alcun provvedimento negativo nei confronti degli alunni aderenti ai movimenti religiosi interessati; che i ricorrenti non avevano segnalato alcun impatto negativo della lettera contestata; che si trattava di un atto isolato, dal momento che le autorità si erano successivamente astenute dall'utilizzare osservazioni che potevano essere percepite come diffamatorie e avevano più volte assicurato che i movimenti in questione non erano considerati "pericolosi". Nell'assumere la decisione, la Corte EDU ha ritenuto che i termini utilizzati nella circolare e nella nota informativa – in cui si qualificavano talune correnti religiose, tra cui l'evangelicalismo a cui appartenevano le associazioni ricorrenti, come «set-

te religiose pericolose» che «contrastano con la legislazione bulgara, i diritti dei cittadini e l'ordine pubblico», le cui riunioni espongono i partecipanti a «disturbi psichici» – potevano essere percepiti come peggiorative e ostili. Ha rilevato, altresì, che i documenti in questione erano stati distribuiti dal municipio di Burgas, città in cui esercitavano la loro attività le associazioni e i pastori ricorrenti, presso tutte le scuole della città, che erano state invitate a portarle all'attenzione degli alunni e a riferire sul modo in cui le informazioni erano state presentate e sul modo in cui i ragazzi avevano reagito. In queste circostanze, alla luce della sua giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che, se anche i provvedimenti impugnati non avessero limitato direttamente il diritto dei ricorrenti pastori o dei loro correligionari di manifestare la propria religione attraverso il culto e le proprie pratiche, tali provvedimenti potevano produrre ripercussioni negative sull'esercizio da parte dei fedeli delle Chiese in questione della propria libertà di religione. La Corte ha quindi affermato che le misure lamentate dai ricorrenti avevano ecceduto il margine di discrezionalità delle autorità interne e avevano costituito un'interferenza sproporzionata con il diritto alla libertà di religione.

Venendo alla giurisprudenza costituzionale, si deve ricordare la sentenza 14 luglio 2022, n. 177, in cui la Consulta ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, co. 1 del Codice civile, a norma del quale la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità è consentita solo nei casi in cui la legge prevede la riconoscibilità del figlio da parte del padre o della madre. In particolare, non è possibile l'emanaione di una sentenza additiva come quella prospettata dal giudice *a quo*, volta ad ammettere il suddetto accertamento nei casi in cui esso contrasterebbe con l'attuale *status filiationis* dell'interessato, se del caso subordinandolo al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 Cost., l'art. 24, co. 2 CDFUE (preminenza dell'interesse del minore), l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e gli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (diritto del fanciullo all'identità personale ed alla preservazione delle relazioni familiari).

Simili pronunce, infatti, al netto delle lacune motivazionali dell'ordinanza di rimessione e dell'inesistenza, nell'attuale quadro ordinamentale, di «sentenze condizionate», avrebbero carattere eccessivamente manipolativo, giacché la rimozione della condizione del giudizio demolitivo del precedente *status*, oggi prevista dall'art. 253 c.c., creerebbe problemi di natura sistematica.

In primo luogo, va richiamato che lo stato di figlio risulta da un titolo munito di una funzione certativa *erga omnes*, la quale assolve a precise esigenze di certezza giuridica, in ambito sia pubblicistico che privatistico. A rigore, ciò non costituisce un ostacolo insormontabile, atteso che un ridimensionamento

della stabilità dello *status filiationis* potrebbe giustificarsi con la disponibilità di mezzi di prova scientificamente incontrovertibili, alla luce della quale la giurisprudenza costituzionale ha, invero, già dichiarato illegittime alcune disposizioni della materia. Si tratta dell'art. 274 c.c., che prevedeva una delibazione preliminare del *fumus boni iuris* della domanda di disconoscimento, oramai superflua (sentenza 10 febbraio 2006, n. 50), e dell'art. 235, co. 1, n. 3 c.c. (ora abrogato), nella parte in cui subordinava il disconoscimento di paternità del figlio legittimo alla prova dell'adulterio, anche nel caso in cui fossero state offerte prove genetiche oematologiche (sentenza 6 luglio 2006, n. 266, additiva).

In secondo luogo, e risolutivamente, occorre considerare che, essendo il genitore risultante dal titolo parte necessaria del giudizio di disconoscimento, dall'odierna indefettibilità di quest'ultimo egli trae la garanzia, costituzionalmente obbligata, di poter interloquire su una domanda il cui accoglimento turberebbe in modo significativo il suo legame familiare. Ebbene, la scelta del modo in cui assicurare tale facoltà a seguito di un'eventuale modifica della disciplina odierna rientra nella discrezionalità del legislatore e ciò paralizza l'intervento della Corte.

Tanto premesso, la norma attuale presenta comunque profili problematici. La necessità di un giudizio articolato in più gradi, che si conclude con una sentenza passata in giudicato demolitiva del precedente *status*, costituisce un onere gravoso a carico del figlio che intenda esercitare il proprio diritto fondamentale a conoscere la propria identità biologica. Essa, quindi, si pone in contrasto sia col principio di ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2 Cost.) che col diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). Senza contare che, nelle more tra il giudizio demolitorio e quello successivo, ovvero nel caso di un esito sfavorevole del secondo, l'attore potrebbe restare addirittura privo di *status*, con conseguenze particolarmente gravi ove si tratt di un minore, come tale meritevole di particolare tutela da parte dell'ordinamento (art. 31 Cost.).

Nella sentenza 26 luglio 2022, n. 195 la Corte costituzionale ha dichiarato che l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (*Nuove norme sulla cittadinanza*) viola l'art. 3 Cost. nella parte in cui non esclude dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per il procedimento di naturalizzazione. La norma è, infatti, intrinsecamente irragionevole laddove equipara, *quoad effectum*, un fatto per il quale il richiedente non abbia alcuna responsabilità (il decesso del coniuge, appunto) ad altre cause di attenuazione o scioglimento del vincolo matrimoniale, le quali sono, invece, connesse a precise manifestazioni di volontà dell'interessato, o addirittura indicative di matrimoni meramente simulati.

Nella sua formulazione originaria, la legge *de qua* stabiliva che «[i]l co-

niuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annulloamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale». Successivamente, la legge 15 luglio 2009, n. 94, ha innalzato da sei mesi a due anni il termine a partire dal quale, ove l'istante abbia risieduto in Italia dopo il matrimonio, può essere richiesta la cittadinanza, ed al contempo lo ha ridotto della metà «in presenza di figli nati o adottati dai coniugi». Inoltre, essa ha stabilito che il momento in cui operano le suddette cause ostative non sia (più) quello di presentazione della domanda, bensì quello dell'adozione del decreto di conferimento, soggetto ad un termine di ventiquattro mesi (prorogabile sino a trentasei *ex art. 9-ter* legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 14, co. 1, lett. c) del decreto-legge n. 113/2018).

La *ratio* di tali previsioni potrebbe individuarsi, da una parte, nell'agevolare la naturalizzazione degli stranieri che siano già pienamente integrati per la perdurante appartenenza ad un nucleo familiare fondato sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano; dall'altra, e in alternativa, nella prevenzione di usi strumentali del matrimonio che fosse concluso al mero scopo di conseguire la cittadinanza, in frode alla legge. Ebbene, in entrambi i casi l'attribuzione di valore ostativo al decesso del coniuge non è ragionevole, poiché tale evento non contraddice in alcun modo la sussistenza dei legami solidaristici ed affettivi che sono propri dell'unione coniugale e che in altri settori dell'ordinamento, come p. es. in ambito successorio, previdenziale e assistenziale, giustificano il riconoscimento di un'ampia protezione al coniuge superstite.

Nella sentenza 27 dicembre 2022, n. 269, la Corte costituzionale ha ritenuto che fossero meritevoli di trattazione congiunta, in quanto afferenti ad uno «statuto unico» delle unioni civili contratte ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, teso a valorizzare l'accordo con cui le parti, venuta meno l'omoaffettività, desiderino conservare i diritti e doveri reciproci originariamente assunti, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto:

(a) l'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, per contrasto con gli artt. 2 Cost., 8 e 14 CEDU, nella parte in cui esso prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, senza alcuna possibilità di conversione immediata e volontaria in matrimonio, ove la domanda di rettificazione venga accolta;

(b) lo stesso art. 1, comma 26, per lesione dell'art. 3 Cost., per il fatto di negare agli uniti civilmente una facoltà che il comma successivo riserva, invece, ai coniugi;

(c) l'art. 31, comma 3, del 1° settembre 2011, n. 150, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., nonché con gli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui esso non

prevede che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di rettificazione di sesso sia notificato anche all'altro contraente dell'unione civile;

(d) l'art. 31, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo, per *vulnus* ai medesimi parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede che anche la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e l'altro unito civilmente possano, fino alla precisazione delle conclusioni, esprimere congiuntamente in udienza la volontà di unirsi in matrimonio in caso di accoglimento della domanda di rettifica, ed inoltre nella parte in cui il predetto art. 31, comma 4-bis non prevede che il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile di iscrivere il matrimonio nel relativo registro;

(e) l'art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, sempre per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e con gli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui non prevede che, nella suddetta ipotesi, l'ufficiale dello stato civile del comune di costituzione dell'unione civile, o di registrazione se costituita all'estero, dopo aver ricevuto la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, debba procedere alla trascrizione del matrimonio nel relativo registro, con le eventuali annotazioni relative al cognome ed al regime patrimoniale.

Dette questioni scaturiscono, anzitutto, da un approfondimento delle conclusioni cui pervenne la stessa Corte costituzionale nella sentenza 15 aprile 2010, n. 138, in ordine alla non integrale sacrificabilità dell'interesse dei coniugi alla conservazione del legame di coppia a quello, legittimamente vantato dallo Stato, a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio, presupposto dall'art. 29 Cost. Del pari, può richiamarsi la successiva sentenza 11 giugno 2014, n. 170, che dichiarò l'inconstituzionalità degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (oggi abrogato) e dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2011, nella parte in cui non prevedevano che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi consentisse agli stessi di «mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore». Sentenze, entrambe, da cui il Parlamento ha tratto spunto – insieme ad alcune pronunce della Corte di Strasburgo, come quella sul caso Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015 – proprio per la stesura dell'odierna legge n. 76/2016, recante per l'appunto «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

Cionondimeno, nel caso di specie la Corte si trova impossibilitata a statuire nel merito, in quanto le suddette questioni debbono giudicarsi inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CASE OF ABDULLAH YALÇIN v. TURKEY (No. 2) (Application no. 34417/10); 14 settembre 2022

Obbligo preghiera del venerdì – carcere – rischio sicurezza

La domanda riguarda la questione se il rifiuto delle autorità nazionali di assegnare una stanza per la preghiera congregazionale del venerdì (Ju-muah) (cuma namazı) nei locali del carcere di massima sicurezza di tipo D di Diyarbakır abbia rivelato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

(...)

8. Il 23 marzo 2010 il ricorrente presentò una petizione all'amministrazione della prigione di massima sicurezza di tipo D di Diyarbakır e chiese il permesso di offrire la preghiera collettiva del venerdì in una stanza nei locali della prigione (...)

9. In una lettera datata 7 aprile 2010, il direttore del carcere di massima sicurezza di tipo D di Diyarbakır ha informato il ricorrente che la sua richiesta era stata respinta in quanto il carcere era un istituto di massima sicurezza, che vi erano rischi in raduni, che una simile congregazione avrebbe comportato rischi per la sicurezza e che non vi era spazio adeguato per un simile raduno. Il ricorrente ha presentato ricorso (...)

11. Il 13 maggio 2010 la corte d'assise di Diyarbakır ha respinto l'obiezione del ricorrente, ritenendo che la decisione fosse conforme alla legge (...)

18. Il ricorrente rileva che i detenuti potevano riunirsi una volta alla settimana per un'attività sportiva in un luogo designato dall'amministrazione penitenziaria, il ricorrente sosteneva che le autorità penitenziarie avrebbero potuto assegnare una stanza, senza alcun onere, di quaranta-cinquanta metri quadrati dove da quaranta a cinquanta persone potevano riunirsi per offrire la preghiera congregazionale del venerdì, che era una richiesta di trattamento umano(...) compiere atti di culto imposti dalla propria religione era un atto che dava pace interiore ai seguaci di quella religione (...) e il rifiuto delle autorità di farlo gli aveva causato una grande sofferenza mentale.

19. Infine, il punto di vista del governo secondo cui le preghiere del venerdì non erano obbligatorie per coloro che erano stati privati della libertà poneva il ricorrente nella posizione di "schiavo" poiché tale punto di vista era applicabile solo nelle condizioni di guerra prevalenti mille anni fa; quindi, non era compatibile con i principi di uno Stato sociale di diritto. Di conseguenza, il ricorrente ha invitato la Corte a rilevare una violazione dell'articolo 9 della

Convenzione (...)

Decisione della Corte: (...) la Corte osserva che le autorità nazionali non hanno valutato sufficientemente se la riunione di un certo numero di detenuti per la preghiera del venerdì potesse, nelle singole circostanze del caso, generare un rischio per la sicurezza (...). Per quanto riguarda l'affidamento delle autorità nazionali sull'assenza di locali adeguati per la preghiera (...) la Corte attribuisce un peso decisivo al fatto che le autorità nazionali non sembravano esplorare altre modalità (...) Di conseguenza, la Corte non è convinta dall'argomentazione del Governo secondo cui la realizzazione della richiesta del ricorrente avrebbe potuto essere possibile solo aprendo le porte di tutte le celle (...)

Conclusione: violazione dell'art. 9.

CASE OF BRYANSK-TULA DIOCESE OF THE RUSSIAN ORTHODOX FREE CHURCH v. RUSSIA (Application no. 32895/13); 12 Luglio 2022

Richiesta riconoscimento – violazioni norme civili e penali – modalità non necessaria in una società democratica

Introduzione: La causa riguarda lo scioglimento della diocesi di Bryansk e Tula della Chiesa libera ortodossa russa (Брянско-Тульское Епархиальное управление Российской Православной Свободной Церкви Российской Православной Свободной Церкви) – un'organizzazione religiosa registrata ai sensi della legge russa nella regione di Bryansk¹⁹) — per mancato rispetto di alcuni nuovi requisiti del diritto interno.

1. Nel 2004 il Ministero della Giustizia ha avviato un'azione per lo scioglimento della chiesa ricorrente, adducendo la sua incapacità di ottenere una nuova registrazione ai sensi del nuovo Religions Act (...) Il 17 maggio 2004 il tribunale distrettuale di Trubchevskiy nella regione di Bryansk ha respinto la richiesta, ritenendo che l'atto costitutivo fosse conforme alla legge sulle religioni. Ha ritenuto che il ministero della Giustizia non avesse prodotto alcuna prova che dimostrasse che la chiesa ricorrente avesse commesso ripetute o gravi violazioni della legislazione o avesse cessato le sue attività. Ha inoltre fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 7 febbraio 2002 secondo cui lo scioglimento non era una sanzione automatica per il mancato ottenimento della nuova

registrazione in assenza di prove che l'organizzazione religiosa avesse cessato le sue attività o si fosse impegnata in attività illecite (...)

2. Il 30 giugno 2010 il Ministero della Giustizia ha emesso un avviso di avvertimento alla chiesa ricorrente di aver scoperto una serie di irregolarità. Tra questi vi era la mancata conformità del proprio statuto alla legge sulle religioni e la mancata precisazione delle finalità e delle principali forme di funzionamento dell'organizzazione religiosa

(...)

11. i tribunali nazionali non hanno applicato le pertinenti norme della Convenzione in quanto il loro processo decisionale non ha incluso un'analisi dell'impatto dello scioglimento della chiesa ricorrente sui diritti fondamentali dei suoi parrocchiani

Conclusioni della Corte:

12. Lo scioglimento, quindi, non era stato “necessario in una società democratica” e, di conseguenza, vi era stata violazione dell'articolo 9 interpretato alla luce dell'articolo 11

Lo scioglimento della chiesa ricorrente equivaleva a un'ingerenza nei suoi diritti ai sensi degli articoli 9 e 11 della Convenzione.

CASE OF RABCZEWSKA v. POLAND (Requête no 8257/13); 15 settembre 2022

Blasfemia-libertà di espressione – offesa sensibilità religiosa della maggioranza – ingerenza ingiustificata nella libertà di parola

Introduzione: 1. La causa riguarda la condanna del ricorrente per dichiarazioni blasfeme fatte sulla Sacra Bibbia (...)

5. Il ricorrente è una famosa cantante pop nota come Doda.

6. Il 24 luglio 2009 il ricorrente ha rilasciato un'intervista per un sito web di notizie chiamato Dziennik, che è stato pubblicato il 3 agosto 2009. Parte dell'intervista è stata successivamente ristampata nel tabloid Super Express. Il titolo dell'articolo era: “Doda: non credo nella Bibbia” (...) La ricorrente (...) ha (h minuscola) affermato di essere più convinta dalle scoperte scientifiche, e non da quelli che ha descritto come “gli scritti di qualcuno sprecato per aver bevuto vino e fumato erba”. Alla domanda su chi intendesse, la ricorrente ha risposto “tutti quei ragazzi che hanno scritto quelle incredibili storie [bibliche]”(...)

7. Dopo la pubblicazione dell’interrogatorio, due persone, RN e SK, hanno sporto denuncia presso un pubblico ministero accusando il ricorrente di aver commesso un reato previsto dall’articolo 196 del codice penale (si veda il paragrafo 21 infra) (...)

9. Durante le indagini, la ricorrente si è dichiarata non colpevole e ha sostenuto che non aveva intenzione di offendere nessuno. Era una persona pacifica che rispettava la religione di tutti. La sua intervista non doveva essere presa sul serio, perché l’aveva fatta in modo umoristico e distaccato, e aveva usato il linguaggio dei giovani, pieno di metafore(...) Aveva risposto alle domande del giornalista in modo sincero, soggettivo e frivolo, e le sue opinioni erano basate su programmi televisivi storici e scientifici (...)

11. Il 16 gennaio 2012 il tribunale distrettuale di Varsavia ha condannato la ricorrente come imputata (...): “È impossibile accettare che la ricorrente non abbia compreso il significato delle parole che ha usato e abbia inteso il loro significato in modo diverso. Non si può concordare sul fatto che non intendeva intenzionalmente offendere e non era consapevole che le sue dichiarazioni sarebbero state comprese e valutate in quel modo” (...)

19. Il 6 ottobre 2015 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla causa e ha ritenuto che la disposizione del codice penale in questione fosse compatibile con la Costituzione, in particolare con gli articoli 42, 53 e 54 (...)

Ai sensi dell’articolo 196 del codice penale, ciò che è protetto sono i sentimenti religiosi di altre persone direttamente legati alla libertà religiosa e alla dignità umana. La sanzione per il reato di offesa ai sentimenti religiosi mediante ingiuria in pubblico di un oggetto di culto religioso è quindi intesa a contrastare tale tipo di ‘critica’, che consiste nel sostituire, con riferimento alla libertà di parola, le argomentazioni meritorie con ingiurie, che come tale non può essere lo standard accettato in uno Stato democratico (...)

II. MATERIALE INTERNAZIONALE

A. Standard delle Nazioni Unite

23. L’articolo 20 § 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 prevede: “Qualsiasi difesa dell’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza sarà proibita dalla legge” (...) Risoluzione 60/150 sulla lotta alla diffamazione delle religioni (UN Doc. A/RES/60/509/Add.2 (Parte II)), le cui parti rilevanti recitano come segue: “L’Assemblea Generale, rilevando con preoccupazione che la diffamazione delle religioni è tra le cause della disarmonia sociale e porta a violazioni dei diritti umani (...)

10. Esorta inoltre gli Stati a fornire, nell’ambito dei rispettivi sistemi giuridici e costituzionali, un’adeguata protezione contro atti di odio, discriminazione, intimidazione e coercizione derivanti dalla diffamazione delle religioni,

a prendere tutte le misure possibili per promuovere la tolleranza e il rispetto per tutte le religioni e il loro valore e integrare i sistemi giuridici con strategie intellettuali e morali per combattere l'odio religioso e l'intolleranza

B. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (...)

C. Consiglio d'Europa

29. Le parti rilevanti della Raccomandazione 1805 (2007) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) sulla blasfemia, gli insulti religiosi e l'incitamento all'odio contro le persone a motivo della loro religione prevedono quanto segue: “(...) l'Assemblea ritiene che la blasfemia, in quanto insulto a una religione, non debba essere considerata un reato penale. Occorre distinguere tra le questioni relative alla coscienza morale e quelle relative a ciò che è lecito, le questioni che appartengono al dominio pubblico e quelle che appartengono alla sfera privata (...).”

D. Unione Europea

31. La parte pertinente della risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (2013/2078(INI)) prevede:

“Il Parlamento Europeo,

35. Ricorda che le leggi nazionali che criminalizzano la blasfemia limitano la libertà di espressione riguardo a convinzioni religiose o di altro tipo (...) raccomanda agli Stati membri di depenalizzare tali reati;”(...)

LA LEGGE

1. Argomenti delle parti

(a) La Ricorrente

34. La ricorrente sosteneva che la sua condanna e condanna erano state una violazione ingiustificata del suo diritto alla libertà di espressione. Precisò di essere stata processata su atto d'accusa depositato dal Pubblico Ministero. Ciò significava che l'accusa aveva ritenuto che fosse stato coinvolto l'interesse pubblico e aveva reso necessaria la sua azione penale (...)

35. Ha sottolineato che l'interferenza nel suo caso non era stata proporzionata agli scopi legittimi perseguiti e non avrebbe dovuto aver luogo in una società democratica. In particolare, la necessità di tutelare i sentimenti religiosi altrui invocata dal Governo non dovrebbe essere salvaguardata a tutti i costi (...)

(b) Il governo

37. Il Governo ha sostenuto che (...) l'interferenza era stata prescritta dall'art. 196 cp. La ricorrente avrebbe potuto facilmente sapere che la sua dichiarazione avrebbe potuto portare ad un'azione penale poiché il 90% della popolazione

in Polonia era cattolica e la religione giocava un ruolo cruciale nel concetto di identità per la maggioranza dei polacchi come parte della loro cultura (...)

La Corte

(a) Principi generali

46. La Corte ribadisce i principi fondamentali alla base delle sue sentenze relative all’articolo 10 come enunciato, ad esempio, nelle sentenze Handyside c. Regno Unito (7 dicembre 1976, serie A n. 24) e Fressoz e Roire c. Francia ([GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e per l’autorealizzazione di ogni individuo. Fatto salvo il comma 2 dell’articolo 10, esso si applica non solo alle “informazioni” o alle “idee” accolte favorevolmente o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, sconvolgono o turbano (...)

48. La Corte ribadisce inoltre che, come sancito dall’articolo 9 della Convenzione, la libertà di pensiero, coscienza e religione è uno dei fondamenti di una “società democratica” ai sensi della Convenzione (...). Allo stesso tempo, il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato esclude qualsiasi discrezionalità da parte sua per determinare se le credenze religiose (...)

51. Coloro che scelgono di esercitare la libertà di manifestare la propria religione ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione, indipendentemente dal fatto che lo facciano come membri di una maggioranza o di una minoranza religiosa, non possono quindi aspettarsi di essere esenti da critiche. Devono tollerare e accettare la negazione da parte di altri delle loro convinzioni religiose e persino la propagazione da parte di altri di dottrine ostili alla loro fede (...).

53. La Corte ha inoltre sottolineato che nelle società democratiche, in cui più religioni coesistono all’interno di una stessa popolazione, può essere necessario porre restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo al fine di conciliare gli interessi dei vari gruppi e garantire che le convinzioni di tutti siano rispettate (si veda Kokkinakis, cit., § 33). L’interazione armoniosa di persone e gruppi con identità diverse è essenziale

64. In conclusione, la Corte ritiene che nel presente caso i tribunali interni non siano riusciti a valutare in modo completo il contesto più ampio delle dichiarazioni della ricorrente e a bilanciare attentamente il suo diritto alla libertà di espressione con i diritti degli altri alla protezione dei loro sentimenti religiosi e alla pace religiosa conservata nella società (confrontare e contrapporre, ES., cit., § 57). Non è stato dimostrato che l’ingerenza nel caso di specie fosse necessaria, in conformità con gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione, per garantire la coesistenza pacifica di gruppi religiosi e non religiosi e di individui sotto la loro giurisdizione assicurando un’atmosfera di reciproca tolleranza.

Conclusione della Corte:

La Corte ritiene quindi che – nonostante l'ampio margine di discrezionalità – le autorità nazionali non abbiano addotto motivi sufficienti in grado di giustificare l'ingerenza nella libertà di parola del ricorrente.

65. Di conseguenza, c'è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione (...)

AFFAIRE CONSTANTIN-LUCIAN SPINU c. ROUMANIE (Requête no 29443/20); 11 ottobre 2022

Libertà di religione – carcere – tutela della salute causa Covid-19

Introduzione: La domanda si riferisce al rifiuto delle autorità nazionali di consentire al ricorrente, mentre era detenuto nel carcere di Jilava, di assistere alle funzioni religiose fuori dalle sue celle a causa delle misure messe in atto durante la pandemia di Covid-19.

Il Ricorrente: Il ricorrente invoca l'art. 9 della Convenzione (...)

Il Governo: Davanti al giudice incaricato del monitoraggio della privazione della libertà, l'amministrazione del carcere di Jilava ha motivato il rifiuto dal contesto sanitario legato alla pandemia di Covid-19, spiegando di aver limitato le attività consentite al di fuori dell'istituto penitenziario. Ha aggiunto che la collaborazione della Chiesa avventista con l'Amministrazione nazionale degli istituti penitenziari (“ANP”) è stata interrotta a causa della pandemia e che la ripresa delle attività non è stata ancora decisa (...)

La Corte: 63. La Corte osserva che il Governo afferma che la misura impugnata era intesa a proteggere la salute e l'integrità dei detenuti e di chiunque possa entrare in contatto con loro e, più in generale, la salute pubblica (si veda il precedente paragrafo 34). Infatti, la Corte ricorda che la tutela della salute pubblica figura nel paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione come una delle finalità che possono giustificare una restrizione della libertà di manifestare la propria religione. In un caso simile, la Corte ha già imposto alle autorità penitenziarie l'obbligo di adottare misure di prevenzione dei contagi nell'ambito della pandemia di Covid-19, di limitare la diffusione del virus una volta entrato in carcere e di fornire adeguate cure mediche in caso di contaminazione (Fenech c. Malta, n. 19090/20, §§ 129-130, 1 marzo 2022). Sottolinea che il diritto internazionale riconosce anche che la salute pubblica

può essere invocata come motivo per limitare alcuni diritti (vedere paragrafi 21-22 sopra).

Conclusione della Corte:

64. Di conseguenza, la Corte ammette che la misura contestata perseguiva gli scopi legittimi invocati dal Governo.

CASE OF ILYIN AND OTHERS v. UKRAINE (Application no. 74852/14); 17 novembre 2022

Rifiuto registrazione nuova comunità religiosa – influenza negativa sulla vita dei membri – presunte violazioni libertà personali dei membri – violazioni legge nazionale nella procedura di registrazione

Introduzione:

1.La causa, che si basa principalmente sugli articoli 9 e 11 della Convenzione, riguarda un rifiuto di registrare una comunità religiosa della Chiesa dell’Unificazione (“la UC”) (...)

7.Il Dipartimento di Studi Religiosi e Lavoro di Analisi del Comitato Statale per gli Affari Religiosi (“il Comitato per gli Affari Religiosi”). Nella sua relazione dell’11 novembre 2001, ha (h minuscola) descritto l’UC come “una delle religioni sintetiche non tradizionali più diffuse”, finalizzata all’unificazione non solo del cristianesimo, ma di tutte le religioni del mondo (...) La controversa accoglienza che la dottrina dell’UC e le effettive pratiche di culto e attività socio-economiche ricevono nei paesi in cui opera, inclusa quella associata all’opposizione tra la dottrina dei seguaci della Luna e il cristianesimo tradizionale, può complicare le relazioni interconfessionali in Ucraina. Il Comitato per gli Affari Religiosi ha espresso il parere che prima di prendere una decisione in merito alla registrazione, si debba intraprendere uno studio approfondito delle “attività socio-religiose e delle effettive pratiche di culto” della comunità (...)

18. (Circuit Court) L’Amministrazione chiamata in giudizio ha risposto, tra l’altro, di aver ricevuto denunce circa un’influenza distruttiva esercitata sui partecipanti a seminari organizzati dalla comunità nella regione di Kyiv e che all’Amministrazione (“all’Amministrazione” al posto di l’Amministrazione”) era stato impedito di esaminare efficacemente la legalità delle attività della comunità dal rifiuto di quest’ultima di far assistere ai seminari un funzionario dell’Amministrazione (...) impossibile verificare la conformità del grup-

po alla normativa in materia e il rischio che la sua registrazione esponesse i cittadini a un'influenza incontrollata da parte del gruppo, che sarebbe lesivo dei diritti e delle libertà dei cittadini garantiti dalle norme costituzionali (...) La legislazione ucraina non prevede la registrazione delle comunità religiose interconfessionali, i cui membri appartengono a chiese e organizzazioni religiose diverse (...)

Merito

(a)I Ricorrenti

52. Le presunte violazioni della legge non erano state accertate tramite le procedure appropriate, vale a dire le decisioni delle autorità di contrasto o dei tribunali. Le accuse del governo si basavano invece su voci e opinioni di altre organizzazioni religiose più tradizionali, alle quali il governo ha dato maggior peso. Le autorità si erano impegnate in un esame della legittimità delle convinzioni religiose dei ricorrenti, il che era contrario al dovere dello Stato di astenersi da tale esame.

55. Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi positivi dello Stato, l'articolo 9 non può essere interpretato nel senso che impone l'obbligo di registrare una comunità religiosa senza alcun esame delle sue attività o della loro conformità con la legislazione nazionale. Le decisioni delle autorità e dei tribunali erano state finalizzate alla protezione dei diritti e delle libertà dei seguaci dell'UC. Le ragioni erano state più volte addotte dall'Amministrazione e dai giudici nazionali.

Conclusioni della Corte (...)

79. Secondo il diritto interno qualsiasi violazione della legge nella proposta di costituzione di un'organizzazione religiosa, compreso il suo nome, potrebbe essere motivo di rifiuto della registrazione (vedere paragrafo 37 sopra). Pertanto, le preoccupazioni circa il nome iniziale della comunità erano apparentemente sufficienti per rifiutare la registrazione e le autorità erano nella posizione di rifiutare la registrazione anche in assenza di altre preoccupazioni sulle pratiche della comunità (...)

82. Di conseguenza non vi è stata violazione dell'articolo 9 letto alla luce dell'articolo 11 della Convenzione.

AFFAIRE TONCHEV ET AUTRES c. BULGARIE (Requête no 56862/15); 13 dicembre 2022

Diffamazione culti diversi da quello ortodosso – presunti pericoli del proselitismo – incipiente confessionismo – eccesso di margine di discrezionalità

Introduzione: Diffusione alle scuole, da parte del Comune, di informazioni ostili sul culto evangelico di cui fanno parte le associazioni e i parroci ricorrenti: violazione art. 9.

Fatto

Nel 2008 un municipio ha diffuso una circolare firmata dal vicesindaco e controfirmata dal capo della locale commissione per il contrasto ai comportamenti antisociali dei minori e da un agente di polizia, alla quale era allegata un’informatica Nota. Hanno qualificato alcune correnti religiose come “sette religiose pericolose” che “contrastano con la legislazione bulgara, i diritti dei cittadini e l’ordine pubblico” e le cui riunioni espongono i loro partecipanti a “disturbi psicologici” (...)

I procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo e alla Commissione per la Tutela delle Discriminazioni, promossi dai ricorrenti contro il Comune e il Ministero dell’Interno, non hanno avuto successo (...)

Il Governo sulla giustificazione dell’ingerenza: Competeva al municipio e alla commissione locale per il contrasto del comportamento antisociale dei minori adottare misure idonee a tutelare i minori dai potenziali pericoli del proselitismo invasivo, in particolare fornendo agli interessati con informazioni utili al riguardo. La distribuzione della lettera contestata non ha impedito ai ricorrenti pastori o ai seguaci delle loro chiese di manifestare la loro religione con il culto o con le loro pratiche (...) Gli Stati hanno il potere di verificare se un movimento o un’associazione non svolga, per presunti fini religiosi, attività dannose per la popolazione o per l’ordine pubblico (...) Tali documenti, infine, fanno confronti con la religione ortodossa dominante e stabiliscono correlazioni – in particolare tra la mancanza di venerazione dei “santi nazionali” e la divisione della nazione bulgara – suscettibili di essere interpretate come una messa in discussione della legittimità delle credenze e delle pratiche delle (“delle” al posto di “di le”) chiese prese di mira (...) la Corte non è convinta che l’uso di termini come quelli precedentemente menzionati fosse necessario a tale scopo (...) Inoltre, né la Commissione per la protezione contro la discriminazione né i tribunali amministrativi hanno ritenuto opportuno sanzionare l’uso di tali termini.

Conclusioni della Corte: eccesso di margine di discrezionalità e interferenza sproporzionata con il diritto alla libertà di religione.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 14 luglio 2022, n. 177 (dec. 8 giugno 2022, pubbl. 20 luglio 2022)

Accertamento dello *status filiationis* – Paternità – Maternità – Interesse dei minori a una famiglia

Dal Considerato in diritto:

5.2.– Il quadro legislativo [...] tende a preservare sul terreno giuridico il carattere unico e indivisibile dello status, che è proprio della dimensione biologica [...].

La scelta di garantire tale esigenza prevedendo la previa demolizione in via giudiziale dello status, anziché una sua rimozione automatica per effetto del successivo accertamento di una identità contrastante, ha una duplice spiegazione.

5.2.1. – Lo status è comprovato da un titolo, dotato di funzione certativa erga omnes, in quanto fondato su presunzioni legali o sull'atto di riconoscimento. Quando non erano ancora disponibili le cosiddette prove scientifiche (in specie, i test genetici), non si sarebbe giustificata una sua caducazione solo in quanto contraddetto dall'accertamento di un diverso e confligente status, all'esito di un giudizio che si avvaleva di mezzi di prova connotati da un tasso di affidabilità limitato (di regola, presunzioni e testimonianze).

L'esigenza di evitare un'instabilità e un'incertezza dello status, dal quale si diramano plurimi effetti, in campo pubblicistico e privatistico, offre, dunque, una prima spiegazione della necessità di un giudizio demolitivo per poter chiedere l'accertamento giudiziale di un diverso legame di filiazione.

Nondimeno, tale motivazione risulta oggi fortemente incrinata dall'evoluzione della scienza, che ha reso disponibili prove capaci di offrire un grado elevatissimo di affidabilità nel dimostrare la sussistenza o insussistenza di un vincolo biologico (in proposito, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27140).

Anche questa Corte ha già tratto importanti conseguenze – sotto il profilo della illegittimità costituzionale di norme dettate in materia di disconoscimento della paternità e di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – dalla constatazione del rilievo assunto dalle prove ematologiche e genetiche (sentenze n. 266 e n. 50 del 2006).

Mentre, dunque, in passato si giustificavano la notevole resistenza dello status, comprovato dal relativo titolo, e, di riflesso, l'onere di un duplice processo, prima demolitivo e poi costitutivo, attualmente i nuovi accertamenti

disponibili potrebbero suggerire soluzioni differenti, come, per l'appunto, la caducazione dello status antecedente, con il relativo titolo, quale effetto di un nuovo accertamento con esso incompatibile.

5.2.2. – Ciò premesso, occorre, tuttavia, considerare anche una seconda ragione sottesa all'esigenza della previa azione demolitiva: quella di assicurare a chi è già titolare dello status di genitore di essere parte, e dunque di avere una congrua tutela sostanziale e processuale, nel giudizio che può incidere sul suo legame familiare.

È, allora, evidente che l'ipotesi di rendere il titolo cedevole a un accertamento con esso contrastante non può privare di tutela chi, sulla base della funzione certativa del titolo, ha conseguito lo status e su quel fondamento ha costruito relazioni familiari.

Un intervento sulla norma censurata (o sulle altre di analogo tenore) che escludesse la necessità dell'azione demolitiva dovrebbe, in altro modo, garantire un'adeguata protezione a chi è titolare del precedente status.

[...]

6.1 – Pur a fronte di una disposizione non priva di criticità sotto il profilo costituzionale (punto 7), questa Corte prende atto che, per rimuovere il vulnus lamentato dal giudice a quo, eliminando la condizione del giudizio demolitivo del precedente status, sarebbe necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili.

7. – Spetterà, dunque, al legislatore, nella sua discrezionalità, valutare, alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione, come un intervento di sistema possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale.

La necessità di un giudizio articolato in più gradi, che si conclude con una sentenza passata in giudicato demolitiva del precedente status, costituisce, in effetti, un onere gravoso a carico del figlio che intenda far accettare la propria identità biologica, e rischia di risolversi, oltre che in una violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), in un ostacolo «all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica» (sentenza n. 50 del 2006).

Inoltre, l'onere di un duplice processo comporta il rischio per il figlio di rimanere privo di status: quello oramai demolito e quello che potrebbe non palesarsi all'esito del successivo giudizio; rischio particolarmente grave quando riguardasse un minore, il cui interesse ai legami familiari merita – com'è noto – particolare tutela (si vedano le sentenze di questa Corte n. 127 del 2020 e n. 272 del 2017 e, in una prospettiva analoga, le pronunce della Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 27140 del 2021 e sentenza 22

dicembre 2016, n. 26767).

[...]

8.3 – La prospettazione di un intervento additivo, di carattere manipolativo, volto a invertire radicalmente l’ordine di proposizione delle due azioni fissato dal codice e a introdurre nella materia processuale un istituto – qual è la sentenza condizionata – che non trova una esplicita base normativa e che avrebbe carattere inusuale e atipico persino rispetto a come è configurato nell’esperienza giurisprudenziale, determina l’inammissibilità delle questioni.

SENTENZA 26 luglio 2022, n. 195 (dec. 23 giugno 2022, pubbl. 27 luglio 2022)

Naturalizzazione – Matrimonio – Rilevanza giuridica del *totius vitae consortium* e del vincolo affettivo

Dal Considerato in diritto:

6.– La ratio della disciplina di cui all’art. 5 della legge n. 91 del 1992, e delle norme a esso correlate, è quella di offrire allo straniero o all’apolide un modo di acquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi conces-sori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunità familiare, fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano.

6.1.– In particolare, il prolungamento del termine relativo alla durata del rapporto matrimoniale, introdotto con la legge n. 94 del 2009, ha posto l’ac-cento, oltre che sull’atto del matrimonio, sulla partecipazione a un nucleo fa-miliare, protratta per un lasso di tempo, che, come si è visto, va da un minimo di un anno, nel caso in cui vi siano figli e la residenza in Italia, a tre anni, in assenza di figli e con la residenza all’estero.

Elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva diretta al conse-guimento della cittadinanza sono, dunque, i requisiti, positivi e negativi, indi-cati dagli artt. 5 e 6 della legge n. 91 del 1992.

Nello specifico, se è vero che la mancanza dello scioglimento, dell’annul-lamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché l’assen-za della separazione personale dei coniugi sono riferite, dall’art. 5, comma 1, – come novellato nel 2009 –, «al momento dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 1», esse, a ben vedere, rilevano già al momento della presentazione dell’istanza, in quanto elementi costitutivi del diritto, il quale presuppone l’attualità del rapporto coniugale. [...]

7.1.- [S]e è vero che la disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 intende agevolare l'integrazione nella comunità statale di chi abbia fatto parte per un periodo di tempo di un nucleo familiare fondato sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano, pretendere in aggiunta l'attualità di tale appartenenza, al momento dell'adozione del decreto, facendo gravare sull'istante anche il rischio della morte del coniuge – nella pendenza del procedimento – equivale a porre a carico di chi ha già maturato i presupposti costitutivi del diritto al riconoscimento della cittadinanza un'alea che gli è totalmente estranea, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto alla cittadinanza. Lo straniero (o l'apolide) rimasto vedovo ha vissuto nella comunità familiare, costituita in virtù del vincolo matrimoniale con il cittadino italiano, non solo per tutto il tempo richiesto dalla legge per presentare l'istanza di cittadinanza, ma anche per tutto il tempo successivo, sino a che l'evento naturale della morte ha reso impossibile la prosecuzione di tale rapporto.

Non è, dunque, ragionevole negare il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, in ambito non solo successorio, ma anche previdenziale e assistenziale.

La morte, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno, tuttavia, la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi.

[...]

E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi.

7.2.– Quanto all'altra ipotetica *ratio*, riferita a una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, finalizzato al mero scopo di conseguire la cittadinanza, si tratta di una prospettiva che rende parimenti irragionevole l'inclusione, fra le cause ostative al riconoscimento del diritto, del decesso verificatosi in pendenza del procedimento [... poiché quest'ultimo] non consente di far presumere la sussistenza di un matrimonio fittizio.

8.– Deve, dunque, concludersi che la norma che ascrive il decesso del coniuge, nella pendenza del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, tra i fattori ostativi al suo riconoscimento – in quanto causa di scioglimento

del matrimonio – è irragionevole rispetto a qualsivoglia giustificazione riferibile all’art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di ragionevolezza è, infatti, leso «quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come “contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata” (sentenza n. 416 del 2000)» (sentenza n. 6 del 2019; nello stesso senso, di recente, sentenza n. 125 del 2022). In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste «in un “apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ normativa che la deve assistere” (sentenze n. 89 del 1996 e n. 245 del 2007)» (sentenza n. 86 del 2017)» (sentenza n. 6 del 2019).

Tale conformità non sussiste nella norma censurata che, pertanto, viola l’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza.

SENTENZA 27 dicembre 2022, n. 269 (dec. 10 novembre 2022)

Matrimonio – Unioni civili – Rettificazione di sesso – Conversione dell’unione civile in matrimonio

Dal *Considerato in diritto*:

3.1.– Con la [sentenza n. 170/2014] è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 (e, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’abrogato art. 4 della predetta legge n. 164 del 1982, riproducendone il contenuto), nella parte in cui non prevedevano che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, consentisse, ove entrambi lo richiedessero, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tutelasse, adeguatamente, i diritti e gli obblighi, con modalità da statuirsi dal legislatore.

Le norme in esame – ha rilevato in quella occasione la Corte, partendo dal presupposto incontrovertibile che la nozione di matrimonio contenuta nell’art. 29 Cost. sia quella di unione tra due persone di sesso diverso, con richiamo alla propria sentenza n. 138 del 2010 – risolvono il contrasto tra l’interesse statuale a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio e quello della coppia attraversata da una vicenda di rettificazione del sesso a non sacrificare integralmente la dimensione giuridica del preesistente rapporto in termini di

tutela esclusiva del primo. Dette norme – ha proseguito la Corte – rimangono chiuse «ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di (...) bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come “forma di comunità”, connotata dalla “stabile convivenza tra due persone”, “idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione” (sentenza n. 138 del 2010)» (sentenza n. 170 del 2014).

3.2.– In adempimento del dictum della ricordata pronuncia, oltre che in risposta alle sollecitazioni che in tal senso venivano dalla giurisprudenza della Corte EDU [...], il legislatore è intervenuto introducendo l’istituto dell’unione civile con la legge n. 76 del 2016 [e] ha inserito, con l’art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2017, il comma 4-bis all’interno dell’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, che disciplina il rito per i procedimenti di rettificazione dell’attribuzione di sesso. [T]ale disposizione [...] adegua le norme su detti procedimenti alla previsione del comma 27 dell’art. 1 della legge n. 76 del 2016, secondo il quale «[a]lla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Infine, il d.lgs. n. 5 del 2017 ha aggiunto al d.P.R. n. 396 del 2000 l’art. 70-bis, il quale, al comma 5, dispone che, nella ipotesi di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.lgs. n. 150 del 2011, l’ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all’estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede alla iscrizione dell’unione civile nel relativo registro, con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome e al regime patrimoniale.

Il legislatore ha voluto in tal modo recuperare il senso di quella pronuncia là dove, tra l’altro, si preoccupava di evitare il prodursi di un deficit temporale di tutela avuto riguardo ai diritti ed obblighi della coppia introducendo, con il citato comma 4-bis, un meccanismo che, destinato ad operare nei giudizi di rettificazione anagrafica del sesso, consente che «[f]ino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l’unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale».

4.– Dalle cennate premesse, normative e giurisprudenziali, traggono origine [gli odierni] dubbi di illegittimità costituzionale sollevati [...] nei confronti del plesso normativo [in] esame [...] sostanzialmente per il fatto di non attribuire alla coppia omoaffettiva che, unita civilmente, abbia conosciuto la rettifica anagrafica del sesso di uno dei suoi componenti, il diritto, nell’acqui-

sita eterosessualità, di transitare verso il matrimonio, senza interruzione del pregresso vincolo, così conservando diritti ed obblighi in precedenza maturati.

[...]

5.2.2.– [...] Se i requisiti dell’attualità e della rilevanza di una questione di legittimità costituzionale devono essere valutati allo stato degli atti e dell’iter decisionale, essi non possono ritenersi integrati sulla base di un’eventuale e teorica applicabilità della norma indubbiata. Tanto si realizza nel caso in esame, in cui il giudice a quo ha sollevato le questioni a tutela della continuità del preesistente vincolo, senza motivare sul diritto dell’attore ad ottenere la rettificazione del sesso [...].

«[V]a escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione». Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, «nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere» (sentenza n. 180 del 2017; si veda anche sentenza n. 221 del 2015).

5.3. – [Infine, nel caso di specie] manc[a la] manifestazione della volontà del partner dell’attore nel giudizio principale di convertire l’unione civile in matrimonio. [...]

6.– Alla stregua delle argomentazioni sopra esposte, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.